

sione, che deferisce questi proventi agli asili infantili della località più vicina.

(Non è approvata.)

Ora il signor Lanza proponeva che fossero devoluti alle opere di beneficenza e Congregazione di carità del luogo.

**BOTTA.** Mi pare che, accordandosi questi proventi alle Congregazioni di carità, si raggiunge anche lo scopo desiderato dal signor Lanza, provvedendo esse precisamente ai bisogni più sentiti, alle beneficenze le più utili, le più desiderate.

**BASTIAN.** Depuis longtemps l'on est indécis sur la question de savoir à qui l'on donnera le produit de ces amendes, quand il n'y a pas dans la localité des asiles de l'enfance. Il me semble, messieurs, que ce dont nous avons plus besoin, c'est d'encourager, c'est de développer l'instruction. Or, nous avons des communes excessivement pauvres et qui n'ont pas les moyens de fonder les écoles dont elles ont besoin. Ainsi, je propose qu'on remette le produit des amendes aux écoles communales.

**PRESIDENTE.** Essendo appoggiata la proposta del signor Lanza, che deferisce questi proventi alle Congregazioni di carità ed opere di beneficenza del luogo, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

**FALQUI-PES.** Io crederei conveniente di cambiare nell'articolo le parole: « nel luogo in cui il furto fu commesso. »

Da tutta la discussione che ha preceduto, noi ci siamo proposto di sottoporre ad equa coercizione i sospetti o presunti autori di furto, per il semplice ritrovamento di oggetti presso un individuo già compreso nella nota, che non sappia indicarne o verosimilmente giustificarne la provenienza.

Si tratta quindi di vendita di oggetti, cui non si ha prova nota che siano rubati, e, nel caso, non si sa da chi, ma che si credono furtivi; in conseguenza, potendo essere commesso il furto in sito diverso da quello del praticato sequestro, e potendosi anche ignorare dal derubato la fatta apprensione, mi pare che, in luogo di dire: « nel luogo in cui il furto fu commesso, » si dovrebbe dire: « nel luogo in cui il sequestro è stato eseguito, » perchè il furto può essere stato commesso in altri luoghi; ciò sarebbe più conforme allo spirito che informa la legge, ed alle locuzioni tenute in tutto il resto della medesima.

**SINEO, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo così emendato:

« Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora, non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu praticato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto, alle Congregazioni di carità locali. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 33. La pena sovra comminata pei furti di campagna sarà applicabile agli individui colti a pascolare indebitamente nei fondi altrui. »

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Parrebbe razionale che quest'articolo fosse trasportato.

Ora si dovrebbe passare a parlare dei minori di cui negli articoli 22 e 23. Nell'articolo 24 si parla di nuovo del pascolo abusivo; mi pare che sarà l'articolo 24 che potrà diventare l'articolo 33.

**SINEO, relatore.** Per non perdere il tempo in una questione di semplice collocamento degli articoli, si potrebbe mettere ai voti quest'articolo, e quindi la Commissione proporrà il modo di collocarlo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo articolo colla riserva...

**VALERIO LORENZO.** Mi pare eccessivamente severo quest'articolo. Il colpire della medesima punizione una persona che lascia pascolare il suo armento in un terreno non suo, ed i ladri constatati di campagna, è un allargare di soverchio la penalità ed il confonderne il carattere.

Capita molte fiate nei paesi dove le proprietà non sono cinte di muri e di siepi, che le bestie fuggano nei campi altrui, anche senza saputa e volontà di quelli a cui appartengono.

Ora, il punire questa persona come gli autori di un furto constatato mi pare ingiusto e pericoloso. Io sottopongo questa mia osservazione alla Commissione.

**MEZZENA.** Io concorro nell'opinione espressa dall'onorevole Valerio.

Non so come si possano assimilare i furti all'abuso di pascolo, imperocchè quelli costituiscono qualche cosa di degradante per l'uomo, il che non si può dire dell'abuso del pascolo.

Siccome poi molti comuni hanno i bandi campestri che provvedono a tale uopo, parmi che a quest'articolo si debbano aggiungere le parole: « ove non esistano bandi campestri. »

**SINEO, relatore.** Bisogna distinguere il caso di pascolo indebito, anche nei fondi comuni, dai casi di pascolo nei fondi altrui; quando si tratta di pascolo nel fondo altrui, contro il divieto del proprietario, questo è un vero furto; tuttavia riconosco che questo furto deve essere punito con pene più tenui, perchè realmente vi è troppa agevolezza nel commetterli, anche involontariamente, questi furti, e talvolta il bestiame può sfuggire alla vigilanza di chi lo governa.

Stimo quindi che basterebbe che a questo furto si estendesse solamente la pena di polizia prescritta per la prima volta in cui si commette il reato, e per questo sarebbe bene di dire: « Che nel caso di pascolo indebitamente esercitato su fondi altrui, vi sarà l'applicazione delle pene di polizia. »

**VALERIO LORENZO.** Io propongo che quest'articolo venga rimandato alla Commissione, perchè parmi necessiti di molte modificazioni. Si dice primieramente *la pena*, senza specificare quale sarà questa pena; si soggiunge poscia *sarà*, invece della quale parola io stimo che ad ogni modo si sarebbe almeno dovuto dire: *potrà*.

L'onorevole deputato Mezzena ha fatto giustamente osservare che ai casi contemplati nell'articolo da me oppugnato provvedono i bandi campestri, e che, laddove i bandi campestri sono in attività, non è conveniente l'aggiungere alcuna altra pena. Quei bandi furono redatti per lo più dai proprietari dei campi e boschi, persone più d'ogni altro competenti della materia, per il che furono fatti con perfetta cognizione di causa. Aggiungerò ancora una osservazione, di cui vorrei che tenesse conto la Commissione quando esaminerà questo articolo, se viene accettata la mia proposta, ed è che in molti paesi del Piemonte, in una data stagione dell'anno, è autorizzato il pascolo anche nei terreni altrui.

In questo caso, la presente disposizione non sarebbe applicabile senza certe pubblicazioni fatte dai municipi; senza queste pubblicazioni anteriori fatte dai municipi, una pena